

Disegno di legge n. 650 del 6.08.07 (primo firmatario)

## **Regolamentazione del servizio dei presidi farmaceutici d'emergenza**

ELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il decreto legislativo 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, istituisce i dispensari farmaceutici, che hanno lo scopo, ove la farmacia privata o pubblica non sia aperta, di assicurare al cittadino i medicinali di uso comune e di pronto soccorso.

La gestione dei dispensari è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.

La Regione, con le leggi regionali 16 aprile 2003, n. 4 e 31 maggio 2004, n. 9, agli articoli 33, istituisce, i presidi farmaceutici di emergenza con lo scopo di garantire l'assistenza farmaceutica nelle zone disagiate e nel periodo estivo in zone balneari e turistiche.

Scopo del disegno di legge in questione è quello di regolamentare l'orario di servizio del presidio farmaceutico di emergenza, tenendo conto che nella stagione estiva, data la presenza di villeggianti e turisti occorre prolungare l'orario di servizio.

Ed inoltre, obbliga la farmacia titolata di presidio farmaceutico di emergenza a nominare un farmacista, direttore responsabile del presidio; e riconoscere alle farmacie rurali presenti nelle isole minori della Sicilia o in località disagiate, che svolgono il servizio di presidio farmaceutico di emergenza, un'indennità pari al 50 per cento di quella spettante alla farmacia rurale già sussidiata.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

1. L'Assessorato regionale della sanità, nell'assegnare i presidi farmaceutici d'emergenza (P.F.E.), di cui agli articoli 33 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, in caso di carenza di domande da parte dei titolari di farmacia del comune ove è istituito il servizio, assegna i suddetti presidi farmaceutici di emergenza a farmacisti di comuni limitrofi con preferenza per il titolare della farmacia più vicina.

2. Per meglio disciplinare l'assegnazione dei

presidi farmaceutici di emergenza in Sicilia e procedere all'attivazione del servizio, ove i presidi farmaceutici di emergenza siano istituiti nell'ambito di territori di sedi farmaceutiche già operanti, la gestione degli stessi è affidata al titolare di farmacia in cui il presidio farmaceutico di emergenza ricade in pianta organica; in carenza di disponibilità di detto titolare all'assunzione della gestione del presidio farmaceutico di emergenza, per l'assegnazione si procede bandendo idoneo concorso tra tutti i titolari del Comune interessato.

#### Art. 2.

1. I presidi farmaceutici di emergenza, così come i dispensari farmaceutici, sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, già confezionati ed osservano, su ordinanza del sindaco del comune interessato, un orario di servizio non inferiore a due ore e non superiore a quattro ore giornaliere, e/o suddiviso in due periodi dall'intervallo pomeridiano.

2. Nella sola stagione estiva, per sopperire alle maggiori esigenze nascenti dalla presenza di villeggianti e turisti, il sindaco del comune può disporre per il presidio farmaceutico di emergenza un orario di servizio non superiore a sei ore giornaliere, anche suddiviso in due periodi dall'intervallo pomeridiano.

3. Il presidio farmaceutico di emergenza non espleta turni di servizio diurno e/o notturno, festivo e/o domenicale; e resta chiuso per ferie e per riposo infrasettimanale, nello stesso periodo/giorno in cui chiude la farmacia che ne cura la gestione.

#### Art. 3.

1. Il titolare di farmacia cui viene affidato in gestione un presidio farmaceutico di emergenza per l'espletamento del servizio, è tenuto alla nomina di un farmacista direttore responsabile del presidio farmaceutico di emergenza.

2. Ove il presidio farmaceutico di emergenza sia situato su isole minori della Sicilia od in località o centri abitati disagiati e la gestione venga riconosciuta ad un titolare di farmacia rurale sussidiata, spetta allo stesso un'indennità pari al 50 per cento di quella spettante per la farmacia rurale sussidiata di cui è titolare.

#### Art. 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.